

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

**22. 19** (ex 21. 95).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 5.*

**22. 20** (ex 21. 713).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**22. 21** (ex 21. 714).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**22. 22** (ex 21. 715.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**22. 23** (ex 21. 716.)

Malavenda.

*Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**22. 24** (ex 21. 67.)

Migliori, Zacchera, Bono.

*Sopprimere il comma 9.*

**22. 25** (ex 21. 717.)

Malavenda.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuiti a favore dei concessionari della riscossione, la lettera c) è sostituita con la seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme

iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali”.

**Segue compensazione n. 10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 27** (ex 21. 20.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 10.*

**22. 28** (ex 21. 718.)

Malavenda.

*Al comma 10, dopo la parola: comuni, sono aggiunte le seguenti: e dei consorzi tra comuni,*

**22. 29** (ex 21. 68.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 11.*

**22. 30** (ex 21. 719.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**22. 31** (ex 21. 720.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

**22. 32** (ex 21. 721.)

Malavenda.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Non sono soggetti al pagamento del canone e di qualsiasi onere accessorio le concessioni relative all'impianto e all'esercizio di stazione radio elettriche as-

sentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato, per un utilizzo destinato in via prevalente alle finalità di protezione civile e di soccorso. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 178.** (21. 680.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aumento dei canoni delle concessioni di collegamenti in ponte radio con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, non si applica nei confronti del club alpino italiano — corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nonché nei confronti di altri enti pubblici o di volontariato che utilizzano i collegamenti per svolgere il servizio di soccorso.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellate sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 179.** (21. 679.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

*Sopprimere il comma 14.*

**22. 33** (ex 21. 722.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 34** (ex 21. 69.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 14 sopprimere le parole: purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 35** (ex 21. 152 e 21. 71).

Fei, Morselli, Bono, Valensise

*Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: o presso esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

ART. 42-bis. — 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 36** (ex 21. 13.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 37** (ex 21. 2, 21. 73, 21. 70 e 21. 72)

Carlo Pace, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 38** (ex 21. 49.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Presidenza del Consiglio ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

**22. 39** (ex 21. 60.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale, Leone.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di cui al comma 1 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.*

**Segue compensazione CDU n. 2**

**22. 40** (ex 21. 101.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*14-bis. A decorrere dal primo gennaio 1998 gli esercizi alberghieri, limitatamente agli apparecchi televisivi detenuti oltre il primo, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della tassa di concessione governativa relativi.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**ART. 42-bis — 1.** Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotrare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 41** (ex 21. 14.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi televisivi purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 42** (ex 21. 74.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 43** (ex 21. 723.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 44** (ex 21. 45 e 21. 114.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Caparini, Balocchi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 45** (ex 21. 77.)

Valensise, Armani, Bono.

*Al comma 15, sostituire le parole: a partire dall'anno 1998 con le seguenti: a partire dall'anno 2000.*

**22. 46** (ex 21. 75.)

Landolfi, Bono, Valensise.

*Al comma 15 sostituire le parole: tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti con le seguenti: e comunque in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato.*

**22. 47** (ex 21. 137.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: La determinazione del canone è differenziata su base regionale al fine di compensare su base territoriale i tassi di evasione esistenti.*

**22. 48** (ex 21. 46.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 16.*

**22. 49** (ex 21. 724.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni di volontariato ed altri enti comunque denominati sono esonerati dal pagamento del canone e di qualsiasi accessorio relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radio, purché finalizzati in via prevalente al soccorso ed alla protezione civile. Tale esenzione si applica anche alle concessioni in corso.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 50** (ex 21. 43.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Fontan.

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

A decorrere dal primo gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino avente sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

**22. 180.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

A decorrere dal primo gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino operanti nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, voce Presidenza del Consiglio, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare le eventuali minori entrate.*

**22. 51** (ex 21. 12.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Frattini.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del ministro delle comunicazioni da adottarsi entro il mese di febbraio 1998 sono stabilite tariffe agevolate per il canone radio dovuto dai comuni per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla polizia municipale.

*Conseguentemente, alle minori entrate, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873,*

*7874), i cui importi sono modificati come segue:*

1998 920.000 (milioni di lire);  
1999 930.000 (milioni di lire);  
2000 940.000 (milioni di lire).

**22. 52** (ex 21. 78.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con provvedimento del ministro della comunicazione sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta.

**22. 200.**

La Commissione.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con provvedimento del ministro della comunicazione sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 200.**

La Commissione.

*(Testo riformulato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Per le medesime finalità è ridotta del 30 per cento la misura del canone radio complessivamente dovuto dalle attività di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A richiamata, voce Presidenza del consiglio dei Ministri ridurre gli importi fino a concorrenza delle minori entrate.*

**22. 53** (ex 21. 51.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato che svolgono attività con finalità di protezione civile. Tale disposizione si applica anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 54** (ex 21. 116.)

Chincarini, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato che svolgono attività con finalità di protezione civile. Tale disposizione si applica anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 55** (ex 21. 117.)

Chincarini, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 17.*

**22. 56** (ex 21. 725.)

Malavenda.

*Al comma 17, sostituire la parola: radiofonici con la seguente: radiotelevisivi e sopprimere le parole: di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 57** (ex 21. 112.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 17, sostituire la parola: radiofonici con la seguente: radiotelevisivi e sostituire la parola: ventimila con le seguenti: un milione.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 58** (ex 21. 111.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 17, sopprimere le parole: di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 59** (ex 21. 113.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 18, 19 e 20.*

- \*22. 60** (ex 21. 59.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Sopprimere i commi 18, 19 e 20.*

- \*22. 61** (ex 21. 138.)  
Danese, Cicu, Marras, Miccichè,  
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-  
dash.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 62** (ex 21. 19.)  
Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 63** (ex 21. 726.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 64** (ex 21. 98.)  
Teresio Delfino, Marinacci, Vo-  
lontè, Tassone.

*Sostituire il comma 18, con il seguente:*

18. La convenzione tra il Ministero delle finanze e la Rai Radiotelevisione italiana in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata fino al 31 dicembre 1998, esclusivamente per la riscossione dei canoni e relativi tributi dal 1° gennaio 1998 il canone di abbonamento radiotelevisivo è soppresso.

La Rai Radiotelevisione italiana provvede alle minori entrate attraverso i proventi pubblicitari.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 65** (ex 21. 115.)  
Bosco, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 19.*

- 22. 67** (ex 21. 727.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 20.*

- 22. 68** (ex 21. 728.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 20.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 69** (ex 21. 110.)  
Caparini, Balocchi, Giancarlo  
Giorgetti, Roscia, Bianchi  
Clerici, Rodeghiero, Santan-  
drea.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*22. 70** (ex 21. 729.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 21.*

**Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 71** (ex 21. 18, 21. 118 e 21. 41.)  
Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni, Bagliani,  
Molgora.

*Al comma 21, sostituire le parole: due anni con le seguenti: mille giorni.*

**22. 150** (Ex 21. 158)

Malavenda.

*(Segue una serie di 520 emendamenti sino a 22. 671 (Ex 21.679) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 21, sostituire le parole: per la durata di cinque anni con le seguenti: per un periodo non superiore al periodo di accertamento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 72** (ex 21. 119.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.*

**Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 73** (ex 21. 121 e 21. 39)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, sopprimere le parole da: e dopo il primo periodo sino alla fine.*

**22. 74** (ex 21. 40.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fideiussione è dovuta soltanto successivamente all'effettuazione del rimborso per il periodo mancante al termine di prescrizione dell'accertamento.*

**22. 75** (ex 21. 120.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, le parole da: per la durata di due anni, fino alle parole: per la durata di cinque anni, sono sostituite dalle seguenti le parole: prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, sono sostituite dalle seguenti: contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.*

**22. 500.**

Governo.

*Sopprimere il comma 22.*

**22. 76** (ex 21. 730.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 77** (ex 21. 38.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.**

**22. 78** (ex 21. 79.)

Contento, Foti, Butti, Berselli,  
Zacchera, Alberto Giorgetti,  
Marengo, Pepe, Giovanni  
Pace, Carlo Pace, Pezzoli.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 79** (ex 21. 80.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. Al fine di rispettare i tempi di rimborso vigenti nei paesi europei più evoluti il limite di importo previsto dall'articolo 25, secondo comma del decreto legislativo n. 241 del 1997 è elevato a due miliardi.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, voce Presidenza del Consiglio dei ministri -Legge 163 del 1985 ...Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - capp. 6567-6603-6674-6675-6676-6800 — 15.2.1.1 - capp. 7870-7871-7872-7873-7874) ridurre gli importi come segue:*

1998: — 2 mld.  
1999: — 2 mld.  
2000: — 2 mld.

**22. 80** (ex 21. 17.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. I rimborsi ai soggetti intestatari del conto fiscale sono effettuati con l'osservanza dei seguenti limiti:

- a) anno 1998 lire seicento milioni;
- b) anno 1999 lire ottocento milioni;
- c) anno 2000 lire un miliardo.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 81** (ex 21. 42.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 24.*

**22. 82** (ex 21. 732.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi delle ricevitorie abilitate alla raccolta delle giocate dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 n. 581. In tal caso il ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso, e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni Parlamentari competenti per materia".

**\*22. 83** (ex 21. 126.)

Rosso.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con tale regolamento, il ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi delle ricevitorie abilitate alla raccolta delle giocate dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 n. 581".

**22. 86** (ex 21. 82.)

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 24, dopo le parole:* delle relative gare, *aggiungere le altre:* che dovranno essere bandite entro il 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

**22. 230.**

Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 24, dopo le parole:* previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 *sono inserite le seguenti:* nonché da parte di un'aliquota di totoricevitorie, aventi specifici requisiti di superficie e funzionalità, da determinarsi con il citato regolamento in relazione alle esigenze di copertura della rete dell'accettazione delle scommesse.

**22. 87** (ex 21. 81.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 24, dopo le parole:* previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 *inserire le seguenti:* nonché da parte di un'aliquota di totoricevitorie, aventi specifici requisiti di superficie e funzionalità, da determinarsi con il citato regolamento in relazione alle esigenze di copertura della rete dell'accettazione delle scommesse.

**22. 88** (ex 21. 156.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 24, dopo le parole:* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *inserire le seguenti:* qualora i concessionari predetti registrino complessivamente, per effetto di quanto previsto dal presente comma, una flessione del volume delle scommesse ipiche superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, il Ministro delle Fi-

nanze sospende, su richiesta dei concessionari, l'applicazione di quanto previsto dal comma medesimo.

**22. 89** (ex 21. 132.)

Danese.

*Al comma 24, dopo le parole:* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *è aggiunto il seguente periodo:* e da altri soggetti privati, previa apposita abilitazione, già operanti nel settore delle scommesse a libro o a quote come licenziatari di società estere.

**22. 91** (ex 21. 62.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale, Leone.

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

*24-bis.* La raccolta in Italia delle scommesse a quota fissa su avvenimenti sportivi che si svolgono all'estero e gestite da società estere può essere affidata a persone fisiche e società che delle società estere medesime sono licenziatricie. Con regolamento approvato dal ministero delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per la disciplina della raccolta delle scommesse da parte delle società licenziatricie e per l'istituzione di un registro delle società licenziatricie medesime. La quota di prelievo sulla raccolta delle scommesse è determinata nella misura del 5 per cento sull'introito lordo delle scommesse raccolte in Italia. Con decreto del ministero delle finanze sono stabilite le modalità di prelievo di detta quota.

**22. 92** (ex 21. 133.)

Giuliano, Danese.

*Sopprimere il comma 25.*

**22. 93** (ex 21. 733.)

Malavenda.

*Al comma 25, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: una quota dei proventi netti aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento.*

**22. 94** (ex 21. 25.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25, nel capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane.*

**22. 95** (ex 21. 34.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 96** (ex 21. 109.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, dopo le parole: segnatamente nelle zone più carenti, in particolare aggiungere le seguenti: dei territori montani.*

**22. 97** (ex 21. 53.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

*Al comma 25, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: segnatamente nelle zone più carenti, in particolare inserire le altre: delle aree montane.*

**22. 98** (ex 21. 99.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: delle aree montane del Settentrione.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 99** (ex 21. 107 e 21. 108.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 25, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: dell'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione di corsi di psicomotricità nelle scuole elementari e materne, mediante l'impiego di insegnanti in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica.*

**22. 100** (ex 21. 35.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25 sostituire le parole da: Il CONI fino alla fine con le seguenti: Il CONI deve altresì destinare il 35 per cento, dei suddetti proventi, alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.*

**22. 101** (ex 21. 678.)

Peretti, Baccini, Fabris, Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

*Sopprimere il comma 26.*

**22. 102** (ex 21. 734.)

Malavenda.

*Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:*

26-bis. L'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che si svolgono all'estero e non sono organizzati o gestiti da enti italiani è soggetto ad autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, previa verifica del possesso da parte del richiedente di requisiti, anche in ordine alla solidità finanziaria, da stabilirsi con successivo decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

26-ter. L'accettazione delle scommesse da parte dei soggetti autorizzati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 e successive modificazioni.

26-quater. All'articolo 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"È fatta altresì eccezione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che non si svolgono in Italia e che non sono organizzati o gestiti da enti italiani."

**22. 103** (ex 21. 63.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale, Leone.

*Sopprimere il comma 27.*

**22. 104** (ex 21. 735.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 105** (ex 21. 736.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 106** (ex 21. 84 e 21. 85.)

Valensise, Bono, Armani.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 107** (ex 21. 100.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 108** (ex 21. 128.)

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940 n. 217, è consentita presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, su rete nazionale, con apposito regolamento del Ministero delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge. Nelle more dell'emanazione del regolamento predetto, l'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei cani levrieri all'esterno dei cinodromi possono essere effettuate da concessionari del gestore, operanti in strutture già esistenti e rientranti tra le categorie di soggetti previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono fatte salve le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**22. 109** (ex 21. 122.)

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

**\*22. 110** (ex 21. 129.)

Danese.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, su rete nazionale con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

**\*22. 111** (ex 21. 105.)

Lamacchia, Mazzocchin, Mangiacavallo, Testa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217 è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno di cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture già esistenti su rete nazionale e controllate dallo Stato.

**22.113** (ex 21. 102.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture su rete nazionale, controllate dallo Stato, dove già si effettuano altri tipi di scommesse.

**\*22. 115** (ex 21. 130).

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita presso gli im-

pianti di raccolta situati all' interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture su rete nazionale, controllate dallo Stato, dove già si effettuano altri tipi di scommesse.

**\*22. 116** (ex 21. 106.)

Lamacchia, Mazzocchin, Mangiacavallo, Testa.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217 è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture già esistenti su rete nazionale controllate dallo Stato.

**\*22. 118** (ex 21. 83.)

Armani, Bono, Valensise.

*Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: lire 150 miliardi con le seguenti: lire 290 miliardi.*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

*Conseguentemente ancora, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

**22. 119** (ex 21. 87).

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 29 aggiungere in fine al secondo periodo le seguenti parole: , dei quali venti da destinare alle attività di restauro e manutenzione degli antichi mitrei di epoca romana e delle regge borboniche.*

**22. 120** (ex 21. 86.)

Landolfi, Bocchino, Cuscunà, Cosentino, Gazzilli, Giuliano.

*Al comma 29, sopprimere l'ultimo periodo.*

**22. 121** (ex 21. 125.)

Frattini, Calderisi.

*Al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: comma 2, con le seguenti: comma 1.*

**22. 122** (ex 21. 124.)

Frattini, Calderisi.

*Al comma 29, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro dodici mesi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**22. 181.**

Il Governo.

*Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali somme saranno destinate alla ricostruzione della Cattedrale di Noto, del teatro "La Fenice" di Venezia, del teatro "Petruzzelli" di Bari e delle opere d'arte della Basilica di San Francesco d'Assisi.*

**22. 123** (ex 21. 88.)

Bono, Tatarella, Valensise, Armani.

*Sopprimere il comma 30.*

**22. 124** (ex 21. 738.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 31.*

**22. 125** (ex 21. 739.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 32.*

**22. 126** (ex 21. 740.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 33.*

**\*22. 127** (ex 21. 741).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 33.*

**\*22. 128** (ex 21. 48.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Sostituire il comma 33, con il seguente:*

33. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, su convenzione con le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreché il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

**22. 129** (ex 21. 89.)

Bono, Valensise, Armani.

*Sopprimere il comma 34.*

**\*22. 130** (ex 21. 742.)

Malavenda.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. In caso di mancato pagamento di due annualità consecutive del diritto

annuale di cui al comma che precede, l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese viene provvisoriamente sospesa. Tale sospensione dovrà essere comunicata all'interessato e avrà effetto, decorsi sei mesi dalla data della comunicazione, come mancata iscrizione al registro stesso.

**22. 131** (ex 21. 44.)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Ballaman.

*Sopprimere il comma 35.*

**22. 132** (ex 21. 743.)  
Malavenda.

*Al comma 35, sostituire le parole: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: dalle regioni a statuto ordinario.*

**22. 133** (ex 21. 150.)  
Garra.

*Sopprimere il comma 36.*

**22. 134** (ex 21. 744.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 37.*

**22. 135** (ex 21. 745.)  
Malavenda.

*Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti commi:*

*18-bis.* Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

*8-ter.* Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma precedente sono stabilite con uno o più decreti del ministro delle finanze.

**22. 182.**  
La Commissione.

*Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*37-bis.* Alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita" inserire le parole: "esclusi quelli di mera somministrazione".

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

ART. 42-bis — 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotrare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 136** (ex 21. 15.)  
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).*

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e

di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

**22. 01.**

La Commissione.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";